


Da: usrc@pec.it
Inviato: mercoledì 6 maggio 2020 15:20
A: segreteria@ordinga.it; ordine@ingegneripescara.it; ORDINE.CHIETI@INGPEC.EU; oappc.teramo@archiworldpec.it; OAPPC.LAQUILA@ARCHIWORLDPEC.IT; OAPPC.PESCARA@ARCHIWORLDPEC.IT; OAPPC.CHIETI@ARCHIWORLDPEC.IT; COLLEGIO.TERAMO@GEOPEC.IT; COLLEGIO.LAQUILA@GEOPEC.IT; collegio.pescara@geopec.it; COLLEGIO.CHIETI@GEOPEC.IT
Cc: raffaello.fico@usrc.it
Oggetto: Protocollo cantieri 24 aprile 2020. Indicazioni operative per la riapertura dei cantieri della ricostruzione post sisma 2009.
Allegati: nota comuni_protocollo covid_05.05.2020-signed.pdf; MOD_01_SOLUZIONI ORGANIZZATIVE_SISTAMAZIONI ALLOGGIATIVE.docx; MOD_02_SOLUZIONI ORGANIZZATIVE_APPROVVIGIONAMENTO PASTI.docx; MOD_03_SOLUZIONI ORGANIZZATIVE_SPOSTAMENTI.docx; Ordinanza Presidenziale 54- 03052020 (1).pdf; Protocollo_cantieri_24_4.pdf; cncpt.rar

Si invia la nota prot. n. 5300 del 06/05/2020 di cui all'oggetto ed i relativi allegati.

Distinti saluti



U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Fossa, 06/05/2020

Spazio riservato all'apposizione
del protocollo
Elettronico


Spett.li	COMUNI del Cratere
	COMUNI fuori cratere
E p.c.	Prefettura Provincia L'Aquila Teramo Pescara Chieti
Spett.li	Ordini e Collegi professionali
Spett.le	ANCE sedi L'AQUILA TERAMO CHIETI PESCARA

OGGETTO: Protocollo cantieri 24 aprile 2020. Indicazioni operative per la riapertura dei cantieri della ricostruzione post sisma 2009.

Visto il Verbale della Riunione del Tavolo delle Aree Omogenee del 2 maggio 2020 nel quale è stato richiesto al Titolare dell'USRC di predisporre un documento con le indicazioni operative da mettere in atto, in conformità con le prescrizioni di cui ai DPCM ed ai Protocolli approvati in riferimento alla riapertura dei cantieri, al fine di rendere omogenee su tutto il territorio del cratere e fuori cratere l'applicazione di dette prescrizioni;

Preso atto del Verbale della Riunione del Tavolo delle Aree Omogenee del 4 maggio 2020 nel quale si è determinato che il Tavolo, acquisita la bozza predisposta dall'USRC avente ad oggetto: "Protocollo cantieri 24 aprile 2020. Indicazioni operative per la riapertura dei cantieri della ricostruzione post sisma 2009", valutata positivamente la stessa per le finalità di coordinamento delle misure organizzative da porre in essere da parte dei Comuni del cratere e fuori cratere, l'ha approvata ed ha conferito mandato all'USRC per la più ampia diffusione della stessa presso le Amministrazioni e gli Enti interessati.

L'USRC, pur nel rispetto del riparto delle competenze definito dalla normativa vigente, ritenendo utile fornire indicazioni che garantiscano la omogenea applicazione, su tutto il territorio del cratere e fuori



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere
cratere sisma 2009, delle direttive impartite dagli Organi/Amministrazioni centrali e regionali in merito alla corretta regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili, riporta di seguito le seguenti linee operative.

Si richiama prioritariamente quanto in merito disciplinato da:

- DPCM 26 aprile 2020
- Protocollo di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, integrato in data 24 aprile 2020
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nei cantieri del 24 aprile 2020 (MIT, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ANCI, ANAS, UPI, ANCE e Associazioni sindacali)
- Ordinanza Presidenziale n. 54 del 03/05/2020 del Presidente della regione Abruzzo


Con riguardo al citato Protocollo di regolamentazione finalizzato alla corretta gestione delle maestranze attive nei cantieri si richiamano le prescrizioni cui le ditte appaltatrici, i subappaltatori e i fornitori dovranno attenersi, riportate in particolare ai punti:

1. INFORMAZIONE
2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AL CANTIERE
3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOIO)
7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI)
8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS O RLST
10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Per la concreta applicazione dello stesso potrà essere presa ad utile riferimento la documentazione predisposta da CNCPT, "Procedure attuative del protocollo condiviso per il contrasto ed il contenimento del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro del settore edile" che si allega alla presente unitamente alla relativa modulistica.

In considerazione della particolarità dei cantieri edili relativi alla riparazione/ricostruzione degli aggregati ubicati nei centri storici dei Comuni del cratere/fuori cratere si ritiene particolarmente utile porre attenzione alle previsioni che possono impattare, direttamente o indirettamente, sul tessuto socio economico dei territori comunali nei quali sono ubicati i cantieri, relative a:

- ✓ la necessità di evitare aggregazioni anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e per rientrare a casa;
- ✓ la necessità di garantire il corretto accesso ai locali mensa ovvero la necessità di assicurare il servizio mensa in locali adiacenti il cantiere o l'approvvigionamento di pasti in esercizi commerciali nelle vicinanze;
- ✓ la necessità di assicurare, in caso di pernottamento, la presenza di locali dormitorio aventi caratteristiche di sicurezza adeguate ovvero di reperire strutture ricettive disponibili nelle vicinanze del cantiere.

**Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere**

Tali aspetti investono infatti frequentemente i cantieri della ricostruzione ubicati nei piccoli centri, sia in considerazione degli spazi spesso angusti nelle immediate vicinanze del cantiere, tali da non consentire la dislocazione di locali di servizio adeguati, sia in considerazione della provenienza delle maestranze alle dipendenze delle ditte appaltatrici/subappaltatrici spesso provenienti da fuori regione.

A riguardo si ritiene possa essere di utilità, anche in riferimento all'obbligo di comunicazione al Comune dei soggetti in ingresso nella regione Abruzzo previsto dalla Ordinanza Presidenziale n. 54 del 03/05/2020, prevedere che le ditte appaltatrici comunichino alle Amministrazioni comunali le soluzioni organizzative adottate, anche allo scopo di rilevare eventuali criticità e di consentire alle amministrazioni stesse di attivarsi di conseguenza.

A tal fine si è provveduto alla predisposizione delle schede di rilevazione che si allegano (MOD_01, MOD_02, MOD_03), attraverso la cui compilazione potranno essere raccolte le informazioni richieste.

Si segnala inoltre che, sempre nell'ottica di agevolare la gestione delle procedure previste dal protocollo, è in fase di sviluppo una piattaforma già in uso per il comune dell'Aquila, che offre servizio *vincilvirus.it* al fine di estendere la possibilità di inserimento di attività che forniscono il servizio di asporto/consegna a domicilio anche ai comuni inseriti nel cratere sismico a seguito del sisma 2009.

Si allega, per ogni opportuna valutazione di condivisione:

- Ordinanza Presidenziale n. 54 del 03/05/2020 del Presidente della regione Abruzzo
- Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nei cantieri del 24 aprile 2020 (MIT, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ANCI, ANAS, UPI, ANCE e Associazioni sindacali)
- "Procedure attuative del protocollo condiviso per il contrasto ed il contenimento del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro del settore edile" e relativi allegati, a cura CNCPT
- MOD_01_SOLUZIONI ORGANIZZATIVE_SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE
- MOD_02_SOLUZIONI ORGANIZZATIVE_APPROVVIGIONAMENTO PASTI
- MOD_03_SOLUZIONI ORGANIZZATIVE_SPOSTAMENTI

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni
del Cratere**

Ing. Raffaello Fico

Firmato digitalmente da

raffaello fico

T = Ingegnere

C = IT

MOD_01_SOLUZIONI ORGANIZZATIVE_SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA

IMPRESA (appaltatrice/subappaltatrice):

CANTIERE SITO IN:
 Prot. Normalizzato:

Il sottoscritto _____ in qualità di Legale Rappresentate pro tempore dell'impresa _____ esecutrice dei lavori di cui (*lavori privati*) al contratto.....*indicare data e relativi a riportare*
oggetto del contratto di appalto _____ (*lavori pubblici*) _____

alla luce di quanto previsto dal DPCM 26 aprile e dell'Allegato 7 "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri, avendo adottato le necessarie misure aziendali volte al rispetto delle indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19, comunica quanto di seguito

Qualifica SOGGETTI	Numero SOGGETTI	PERMANENZA	PERNOTTO	SISTEMAZIONE ALLOGGIATIVA
<input type="checkbox"/> Dipendente Ditta Appaltatrice		dal..... al.....	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	Comune Via, civico Individuazione struttura (denominazione, altro...)
<input type="checkbox"/> Dipendente Ditta Subappaltatrice				
<input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo				
<input type="checkbox"/> Altro				

DATA.....

FIRMA:.....

MOD_02_SOLUZIONI ORGANIZZATIVE_APPROVVIGIONAMENTO PASTI

IMPRESA (appaltatrice/subappaltatrice):

CANTIERE SITO IN:
Prot. Normalizzato:

Il sottoscritto _____ in qualità di Legale Rappresentate pro tempore dell'impresa _____ esecutrice dei lavori di cui (*lavori privati*) al contratto.....*indicare data e relativi a riportare*
oggetto del contratto di appalto _____ (*lavori pubblici*) _____

alla luce di quanto previsto dal DPCM 26 aprile e dell'Allegato 7 "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri, avendo adottato le necessarie misure aziendali volte al rispetto delle indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19, comunica quanto di seguito:

Qualifica SOGGETTI	Numero SOGGETTI	PERIODO	Modalità Consumazione PASTI	STUTTURA/ESERCIZIO COMMERCIALE
<input type="checkbox"/> Dipendente Ditta Appaltatrice		dal..... al.....	<input type="checkbox"/> Locale mensa in cantiere <input type="checkbox"/> In struttura convenzionata <input type="checkbox"/> Altro.....	Comune Via, civico Individuazione struttura (denominazione, altro...)
<input type="checkbox"/> Dipendente Ditta Subappaltatrice				
<input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo				
<input type="checkbox"/> Altro				

DATA.....

FIRMA:.....

MOD_03_SOLUZIONI ORGANIZZATIVE_SPOSTAMENTI

IMPRESA (appaltatrice/subappaltatrice):

CANTIERE SITO IN:
 Prot. Normalizzato:

Il sottoscritto _____ in qualità di Legale Rappresentate pro tempore dell'impresa _____ esecutrice dei lavori di cui (*lavori privati*) al contratto.....*indicare data e relativi a riportare oggetto del contratto di appalto* _____ (*lavori pubblici*) _____

alla luce di quanto previsto dal DPCM 26 aprile e dell'Allegato 7 "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri, avendo adottato le necessarie misure aziendali volte al rispetto delle indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19, comunica quanto di seguito

Qualifica SOGGETTI	PERIODO	Modalità Trasporto	Numero soggetti per mezzo	Provenienza
<input type="checkbox"/> Dipendente Ditta Appaltatrice	Arrivo..... Partenza.....	<input type="checkbox"/> Con mezzo proprio <input type="checkbox"/> Servizio pubblico <input type="checkbox"/> Con mezzo messo a disposizione dall'impresa <input type="checkbox"/> Altro.....	<input type="checkbox"/> Con mezzo proprio n..... <input type="checkbox"/> Servizio pubblico n..... <input type="checkbox"/> Con mezzo messo a disposizione dall'impresa n..... <input type="checkbox"/> Altro.....	<input type="checkbox"/> Con mezzo proprio da <input type="checkbox"/> Servizio pubblico da..... <input type="checkbox"/> Con mezzo messo a disposizione dall'impresa da..... <input type="checkbox"/> Altro.....da.....
<input type="checkbox"/> Dipendente Ditta Subappaltatrice				
<input type="checkbox"/> Lavoratore autonomo				
<input type="checkbox"/> Altro				

DATA.....

FIRMA:.....



Al Presidente della Regione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 54 del 3 maggio 2020

DIPARTIMENTO: SANITA' (DPF)

Oggetto: Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Norme per il rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone all'aperto - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica

SERVIZIO: Prevenzione e Tutela Sanitaria – (DPF010)

L'Estensore
Dott. ssa Stefania Melena
(firmato digitalmente)

Il Dirigente del Servizio
Dott. ssa Stefania Melena
(firmato digitalmente)

Al Direttore REGIONALE

data: **03 maggio 2020**

Prot. **N.4259/20/DPF010**

Il DIRETTORE REGIONALE

Dr. Claudio D'Amario
(firmato digitalmente)

Al Componente la Giunta preposto la Sanità data: **03 maggio 2020**

Prot. **N.4259/20/DPF**

Il Componente la Giunta

Dott.ssa Nicoletta Veri
(firmato digitalmente)

Al Presidente della Giunta Regionale data: **3 maggio 2020**

Prot. **N.4258/20**



Al Presidente della Regione

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;



Al Presidente della Regione

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile nn. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 10 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.646 dell' 8 marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”, mediante la quale, al fine di garantire uniformità applicativa del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, sono adottate disposizioni tese a fornire maggiore chiarezza interpretativa ai contenuti del sopracitato decreto;

VISTO il decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTO il DPCM dell'11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” col quale è stata decisa l'estensione all'intero territorio nazionale dell'area a contenimento rafforzato;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6, recante-Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il D.L. n.19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”, mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza



Al Presidente della Regione

epidemiologica da COVID-19, abrogando contestualmente il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4 e l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

SENTITO il Referente Sanitario Regionale per le maxiemergenze ed acquisito il parere favorevole;

RICHIAMATO il DPCM del 26.04.2020;

VISTI gli artt. 4 e 5 del DPCM del 26.04.2020: "Disposizioni in materia di ingresso in Italia" e "Transiti e soggiorni di breve durata in Italia" ed in particolare dell'art. 4, comma 3, che prevede che: "le persone, che fanno ingresso in Italia..., anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lett. b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19 sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità Sanitaria e per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.";

VISTO l'art. 4, comma 5 del predetto DPCM del 26.04.2020 che dispone quanto segue: "*...le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19 sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità Sanitaria e per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.*";

VISTO l'art. 4, comma 8, che dispone che: "*l'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate*";

VISTO l'art. 5, comma 1, che dispone che: "*In deroga a quanto previsto dall'art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aerea, marittima, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato:...*"

VISTO l'art. 5, comma 4, che dispone che: "*Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per motivi e secondo le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale*".

VISTO l'art. 5, comma 6, lett. a), che dispone che: "*allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima*".



Al Presidente della Regione

VISTO che lo stesso DPCM del 26.04.2020 all'art. 1, comma 1, lett. a) dispone altresì che: *“è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”*.

PRESO atto del probabile ingresso nella Regione Abruzzo di un considerevole numero di persone provenienti da altre Regioni Italiane a far data dal 4 maggio 2020, in quanto è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, e sono già documentabili le numerose prenotazioni di viaggi tramite trasporto pubblico e sono altresì noti i probabili ingressi in Abruzzo tramite mezzo proprio;

CONSIDERATI gli enormi sacrifici che l'organizzazione sanitaria regionale e la popolazione abruzzese hanno dovuto sostenere nei mesi di marzo ed aprile a causa della pandemia di COVID19, nonché i soddisfacenti risultati attualmente raggiunti che è necessario mantenere nel tempo;

CONSIDERATA la probabilità che tra quanti giungano da regioni ad elevata circolazione del Virus SARS-COV2 vi possa essere una percentuale di portatori asintomatici del virus ancora senza clearance virale dopo le sei settimane di lock-down;

CONSIDERATA la possibilità che la circolazione dei soggetti portatori asintomatici possa comportare una rapida ripresa della diffusione del virus SARS-COV2 nella nostra Regione ed una conseguente alta probabilità del riaccendersi di focolai epidemici nel territorio regionale, nel caso in cui gli ingressi di cittadini di altre Regioni Italiane ad alta diffusione di contagio non vengano appositamente regolamentati alla stregua di quelli dei cittadini provenienti dall'estero;

CONSIDERATO che, a fronte di multipli studi e di dettagliate disposizioni di settore per la ripresa in sicurezza della fase due, nei prossimi giorni si configurino multiple situazioni di possibile esposizione di massa a portatori asintomatici residenti, eventualmente persistenti nella condizione dopo le sei settimane di lock-down stabilite per disposizione governativa sino alla data odierna, nell'ambito di circostanze come i mercati regionali o zionali all'aperto, autorizzati dalla vigente normativa senza l'obbligo esplicito dell'uso di mascherina, anche laddove non vi sia la possibilità di verificare il sistematico rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra tutti gli acquirenti e gli avventori;

CONSIDERATO ancora che la percentuale dei portatori asintomatici è destinata a diminuire progressivamente nelle prossime due settimane, e che l'uso della mascherina chirurgica e dei guanti ed il mantenimento obbligato di un adeguato distanziamento interpersonale anche nella fase di iniziale ripresa delle attività (fase 2a) è destinato a favorire in sicurezza la eventuale circolazione di portatori asintomatici di SARS-COV2 senza rischi di precoce ripresa della trasmissione interpersonale;

CONSIDERATO che, per quanto detto, è necessario assumere tutte le precitate misure per una migliore tenuta e risposta organizzativa ed operativa dell'intero sistema sanitario regionale all'epidemia in atto;

ORDINA

-ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica con decorrenza immediata:

1. Che tutte le persone che a qualsiasi titolo, a partire da lunedì 4 maggio p.v., raggiungano il territorio abruzzese con giusto titolo, provenienti da altre regioni italiane, abbiano a segnalare la propria presenza sul territorio regionale, in modalità telematica all'indirizzo: <https://www.regione.abruzzo.it/content/come-segnalare-il-proprio-ingresso-abruzzo> ovvero al numero verde regionale **800 595 459** per l'opportuna presa in carico da parte del locale Servizio di Igiene, Epidemiologia e sanità Pubblica (SIESP) responsabile dell'area di arrivo ed al Comune di Residenza (o di



Al Presidente della Regione

Domicilio laddove non concidente) o dimora di destinazione nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Abruzzo;

2. Che tutte le persone provenienti da altra Regione siano obbligate, per i prossimi 15 giorni ovvero sino a diverso provvedimento:
 - a. al monitoraggio giornaliero della propria temperatura corporea e a comunicare tempestivamente al SIESP territorialmente competente la eventuale temperatura superiore a 37.5;
 - b. al mantenimento del distanziamento sociale di almeno un metro e dell'uso della mascherina e dell'igiene delle mani per la prevenzione della trasmissione di SARS-Cov2, anche nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio Regionale, come disposto dal DPCM del 26 aprile 2020, articolo 3, comma 2 nonchè negli spazi chiusi e a livello domiciliare. Non sono soggetti al predetto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;
3. Che tutte le persone che a qualsiasi titolo sono presenti nel territorio abruzzese (residenti e non) siano tenute - per i prossimi 15 giorni ovvero sino a diverso provvedimento - ad indossare la mascherina anche negli spazi aperti laddove non è possibile mantenere distanze sociali;
4. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV2 nella Regione Abruzzo, si applicano inoltre le seguenti misure specifiche:
 - a) l'accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
 - b) I mercati scoperti possono aprire, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio:
 - i. obbligo di transitare nelle aree mercatali, sia per gli addetti alle vendite che per gli acquirenti, con guanti e mascherine a copertura di naso e bocca;
 - ii. definizione preventiva da parte dell'amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell'area interessata, dell'assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa, comunque non superiore a n. due acquirenti per ogni postazione di vendita;
 - iii. individuazione da parte del Comune di un Responsabile per l'attuazione delle misure nazionali e regionali legate all'emergenza COVID-19 per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;
 - iv. limitazione del perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi siano varchi controllati di accesso separati da quelli di uscita dall'area stessa;
 - v. l'accesso all'area di mercato e l'uscita dalla stessa dovranno essere rigorosamente separati, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone e facilitare il distanziamento sociale; a tal fine il percorso dovrà essere unidirezionale;
 - vi. rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
 - vii. distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;



Al Presidente della Regione

- viii. presenza di non più di due operatori per ogni postazione di vendita;
5. Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l'adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree.
6. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue:
- a) presenza di varchi di accesso separati da quelli di uscita;
 - b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;
 - c) l'applicazione delle previsioni di cui al punto 4, lettera b), punti v e vi.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

3 maggio 2020

Il Presidente della Giunta

Dott. Marco Marsilio

Firmato digitalmente



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI

Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi“, il cui contenuto è stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.

Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell’edilizia,, si è ritenuto definire ulteriori misure.

L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali:

- attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
- sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate
- sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio;

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (*commuting*), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

1-INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento-

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota¹ - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

¹ La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;
- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

- Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;
- Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
- Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

- Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
- Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione
- La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni;
- il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;
- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- è favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS ([https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf](https://www.who.int/gpsc/5may/Guide%20to%20Local%20Production.pdf));



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;
- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione;
- il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;
- il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;
- il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

- Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
- Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;

10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
- Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.

TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

- 1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;
- 2) l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;
- 3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

- 4) laddove vi sia il pernottamento degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.
- 5) indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.

Roma, 24 aprile 2020.